

OGGETTO

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: RIAPERTURA DEI TERMINI III TRIMESTRE 2023

AGGIORNAMENTO

29 GIUGNO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 CO. 615 L. 29.12.2022 n. 197 (LEGGE BILANCIO 2023) - ART. 81 D.L. 14.8.2020 N. 104 (C.D. "DECRETO AGOSTO") - DPCM 30.12.2020; DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 - ART. 37 DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n.75

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA
FINANZA AGEVOLATA
CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
114

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 13/2023 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - PROROGA PER IL 2023
CIRCOLARE 63/2021 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - AGGIORNAMENTI
CIRCOLARE 29/2021 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

L'art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.

La citata disposizione, denominata "misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo", interviene sull'art. 9 comma 1 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, secondo il quale le disposizioni di cui all'art. 81 del DL 104/2020 (già prorogate dall'art. 10 comma 1 del DL 73/2021), si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Il credito d'imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante.

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l'agevolazione in esame.

AMBITO APPLICATIVO DELL'AGEVOLAZIONE

Il bonus sponsorizzazioni è finalizzato ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, o i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. In particolare, il credito d'imposta è riconosciuto a:

- ▶ imprese,
- ▶ lavoratori autonomi,
- ▶ enti non commerciali,

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il beneficio non spetta in ogni caso alle persone fisiche private.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per effetto delle modifiche apportate dal nuovo art. 37 del DL 75/2023, l'agevolazione viene ora riconosciuta anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.

In particolare, per accedere all'agevolazione è necessario che:

- 1) L'investimento sia stato effettuato tra il **1° luglio 2023 al 30 settembre 2023**.

Come desumibile dalle FAQ disponibili sul sito Internet del Dipartimento per lo sport, il termine **"investimento"** va inteso come **"pagamento effettuato"**. Ai fini dell'accesso al bonus quindi rileva la data del pagamento della spesa.

Ne consegue che per usufruire del credito d'imposta è necessario che i pagamenti vengano effettuati nel periodo 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. I pagamenti eseguiti oltre il 30 settembre 2023, invece, non potranno concorrere alla formazione del credito d'imposta. Pertanto, l'agevolazione non spetta in caso di sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023, ma pagate nel mese di ottobre 2023.

- 2) L'importo complessivo dell'investimento non sia inferiore a € 10.000. Sul punto dalle citate FAQ è possibile desumere che:
 - per la verifica del predetto limite rilevano gli investimenti (pagamenti) effettuati con soggetti diversi;
 - per il calcolo del bonus l'investimento va considerato al netto IVA;
- 3) Le spese oggetto dell'agevolazione devono:
 - ⇒ essere pagate tramite versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento dall'art. 23, D.lgs. n. 241/97, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e bollettini postali. I pagamenti quindi:
 - non possono essere effettuati in contanti;

- non possono essere stati saldati tramite compensazione con fatture di fornitura.
- ⇒ risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale del soggetto richiedente ovvero per le imprese non soggette per legge agli obblighi di controllo, da un Revisore legale iscritto all'apposito Registro o da un Dottore commercialista, Consulente del lavoro, Responsabile del CAF.

SOGGETTI SPONSORIZZABILI

È importante evidenziare che la norma individua in maniera tassativa i soggetti che possono essere sponsorizzati. Precisamente, trattasi di:

- ❖ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- ❖ società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
- ❖ società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

Inoltre, le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell'anno d'imposta precedente alla sponsorizzazione (periodo d'imposta 2022), ricavi, come definiti dall'art. 85, c. 1, lett. a) e b), del TUIR, per un importo compreso tra 150 mila euro e 15 milioni di euro.

La norma precisa inoltre che per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Il decreto esclude, altresì, le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n.398 del 16 dicembre 1991, definiti all'articolo 1 comma come *“le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle Leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2”*.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Quanto alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta “teorico” è pari al **50%** degli investimenti (spese pagate) effettuati nel limite massimo complessivo di spesa. Per il III trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Si precisa, inoltre, che l'agevolazione è comunque riconosciuta nei limiti e alle condizioni dei Regolamenti UE che disciplinano il regime de minimis.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il bonus non è automatico, ma ai fini della sua fruizione deve essere presentata la domanda secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport.

Alla domanda deve essere allegata:

-  copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;
-  certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
-  (qualora l'investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche) il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o al Comitato Italiano Paralimpico;
-  dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente la sponsorizzazione, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
-  apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti l'effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione;
-  copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, schermata bonifico, ecc.);
-  copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l'investimento/sponsorizzazione.

Il modulo da utilizzare per le richieste sarà disponibile sul sito internet del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio. Le istanze dovranno essere inviate telematicamente:

-  all'indirizzo PEC: ufficiosport@pec.governo.it
-  e all'indirizzo mail: servizioprimo.sport@governo.it.

La domanda deve essere una sola per beneficiario. Il beneficiario dovrà presentare, appunto, una richiesta unica e non singole richieste per ogni contratto. Ma attenzione, non vale il contrario: se un ente/azienda/libero professionista ha stipulato più contratti di sponsorizzazione ad una singola ASD deve inoltrare una richiesta per ogni singola fattura e contratto. Naturalmente le singole richieste devono essere inoltrate con lo stesso profilo di registrazione.

Tengo a ribadire che le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al bonus relativamente al III TRIMESTRE 2023, saranno disciplinate con apposito provvedimento e rese

note sul sito del Dipartimento per lo sport. In proposito, il Dipartimento per lo sport ha reso noto, mediante avviso pubblicato sul sito web, che *“sono attualmente in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online. I Termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022”*.

UTILIZZO DEL CREDITO E OBBLIGHI DICHIARATIVI

Entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo Sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione richiesta, pubblicherà, sul proprio sito istituzionale, l’elenco dei beneficiari.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Il credito dovrà, inoltre, essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive.

CAUSE DI REVOCA E PERDITA DEL BENEFICIO

Le attività di controllo dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate in coordinamento con il Dipartimento per lo sport. In particolare, se l’Agenzia rileva l’insussistenza di uno o più requisiti, ovvero la falsità delle informazioni inviate, comunica tali informazioni al Dipartimento che procede alla revoca / rideterminazione del credito d’imposta e al recupero dello stesso maggiorato di interessi e sanzioni.

Pertanto, i beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.

L’Agenzia, nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero della somma.

SPESE DI PUBBLICITÀ

La norma agevolativa dispone che il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al c. 1, dell’art. 81, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, diretta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

In attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, dal momento che la formulazione letterale ricorda l’art. 90, c. 8, della Legge n. 289/2002, sembrerebbe sussistere una presunzione assoluta per cui le spese in questione sarebbero comunque considerate per il soggetto erogante spese di pubblicità, deducibili ai sensi dell’art.108 comma 2 del TUIR.

Si rammenta che l’autorità nomofilattica, (sezione tributaria), con la sentenza n. 5720/2016 depositata in data 26 marzo 2016, ha chiarito e confermato, ancora una volta, che la disposizione di cui al c. 8 dell’art. 90 della Legge Finanziaria del 2003, qualifica ex lege le spese di sponsorizzazione sportiva come spese pubblicitarie e, pertanto, la succitata norma, come già affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, introduce di fatto una presunzione assoluta in merito alla natura di tali spese. Con tale circolare l’Agenzia

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 54/2023

PAGINA

6/6

delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disposizione normativa in esame, precisando che la disposizione “introduce, in sostanza, al fine delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate, nei limiti del predetto importo, comunque di pubblicità”.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta per le sponsorizzazioni, nonché per espletare gli adempimenti ad esso collegati, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI